



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 30/11/2011.

ART. 1
FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.
2. La gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza.
3. I servizi tecnico/patrimoniali, in accordo con gli altri servizi interessati dell'Amministrazione Comunale, per quanto di rispettiva competenza, assolvono la funzione di referenti circa la gestione delle strutture sportive di proprietà comunale.
4. I servizi tecnico/patrimoniali, con riferimento alle strutture sportive comunali, redigono una proposta in merito alle linee programmatiche di mantenimento e sviluppo degli impianti sportivi, che debbono evidenziare:
 - a) formulazione delle esigenze dei piani di manutenzione delle strutture ed espressione degli indirizzi di sviluppo degli impianti tenendo conto delle carenze riscontrate;
 - b) formulazione dei piani di utilizzo degli spazi all'interno degli impianti;
 - c) risposta a nuove tendenze sportive manifestatesi.
5. I servizi tecnico/patrimoniali esercitano una costante attività di verifica sulla corretta applicazione dei criteri di gestione definiti negli indirizzi programmatici e delle modalità approvate col presente regolamento, presentando, se necessario, osservazioni motivate e documentate.

ART. 2
DEFINIZIONE DI CAMPO SPORTIVO

1. Il campo sportivo è un campo di calcio scoperto il cui perimetro è destinato alla pratica sportiva per definizione. Anche la pista di atletica e le aree verdi limitrofe all'interno del recinto sono considerate campo sportivo.

ART. 3
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione esclusivamente dell'impianto sportivo comunale di calcio, ubicato in via Tomadini, con annessi spogliatoi e servizi per atleti, le aree verdi circostanti, i locali per i servizi igienici al pubblico, le tribune per il pubblico, nell'ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari del Comune di Villesse.

ART. 4
DESTINAZIONE ED USO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo comunale, altrimenti denominato campo di calcio oppure campo sportivo, è destinato prioritariamente all'uso di tutte le Associazioni sportive dilettantistiche e ricreative, nonché ai gruppi scolastici operanti nel territorio comunale. Esso deve essere utilizzato con diligenza al fine di non recare danno al patrimonio comunale e secondo gli usi cui è destinato. È vietato posizionare nel

perimetro destinato alla pratica sportiva pesanti strutture fisse o mobili che possano recare danno anche temporaneo al terreno e alle strutture.

2. Nel campo sportivo comunale l'attività prevalente sarà quella relativa allo svolgimento di campionati, gare ed allenamenti di calcio.

3. Nel campo sportivo comunale è inoltre consentito lo svolgimento di attività preparatorie di tutti gli sport che non recano danni alle strutture e alle attrezzature, ed è consentito lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche ufficiali per le pratiche sportive cui l'impianto è omologato.

In particolare nel campo sportivo sarà consentito, in ordine prioritario, lo svolgimento di:

a) allenamenti e gare di campionati di calcio;

b) manifestazioni sportive in generale compatibili con l'uso corretto del manto erboso;

c) allenamenti sportivi in generale, corsi, ed attività temporanee;

d) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, ecc.).

Le manifestazioni di cui al punto d) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a), b), c) e non dovranno recare danno all'impianto.

Le manifestazioni di cui al punto d), dovranno essere espressamente approvate dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta, previo parere della Concessionaria, qualora il servizio sia affidato in concessione.

La Concessionaria avrà la priorità per la disputa delle partite ufficiali fissate dai calendari della Federazione di competenza, qualora il servizio sia affidato in concessione.

ART. 5

TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

1. Il campo sportivo comunale è di proprietà del Comune e le sue attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La gestione del campo sportivo può essere effettuata con le modalità di seguito indicate:

a) Gestione diretta: l'impianto è a **gestione diretta** se è gestito direttamente in economia dall'Ente attraverso i propri uffici e servizi.

b) Gestione in concessione: l'impianto è a **gestione in concessione** se affidato, per l'attività prevalente, in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale o, quale ipotesi alternativa, ad altri Enti, cooperative sociali, ecc. sempre che tale gestione non consenta di sviluppare attività commerciali o imprenditoriali significative.

ART. 6

MODALITÀ DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO

1. Per gestione di un campo sportivo si intende quel complesso di interventi sulla struttura e di agevolazione per l'accesso dell'utenza, così definibili:

a) **INTERVENTI SULLA STRUTTURA**

consistenti in: manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di adeguamento in relazione all'evoluzione delle normative federali e di legge;

b) **INTERVENTI PER AGEVOLARE L'USO**

finalizzati ad agevolare l'accesso dell'utenza e tutelare la sicurezza consistenti in: distribuzione degli spazi e controllo sull'uso, riscossione tariffe, adempimenti amministrativi, interventi di vigilanza.

2. Nel campo di calcio comunale, pur sottolineando la priorità attribuita all'attività agonistica federale, sono privilegiate:

a) le attività promosse dall'Amministrazione Scolastica;

b) le attività promosse dalle Associazioni e Società Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Federazioni Sportive del C.O.N.I.;

c) tutte le attività promosse dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore sociale, sportivo e ricreativo che abbiano avuto parere positivo del concessionario, qualora la struttura sia affidata in concessione a terzi.

ART. 7

GESTIONE DIRETTA

1. Qualora il campo sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno presentare richiesta scritta al Sindaco (o all'assessore comunale competente) entro il mese di giugno, unendo alla domanda una relazione scritta indicante il genere di attività che si intende svolgere, un calendario di massima della stessa, le fasce orarie interessate ed ogni altra indicazione utile.

ART. 8

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

1. Il Comune di Villesse potrà gestire il campo di calcio comunale mediante concessione d'uso affidando alla Concessionaria oltre all'attività prevalente una o più finalità.

2. L'affidamento in concessione sarà disciplinato da apposito disciplinare in cui saranno elencate modalità e finalità della gestione.

ART. 9

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

1. Il disciplinare di cui all'affidamento sarà ispirato:

a) alla necessità di perseguire la razionalità nella gestione dell'impianto;

- b) a garantire l'uso dell'impianto in maniera equa e completa in relazione ai criteri di massima fruibilità e funzionalità;
 - c) al mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale luogo di aggregazione della comunità locale;
 - d) alla promozione della pratica sportiva con particolare riferimento ai bambini e ai giovani.
2. La convenzione per l'affidamento in gestione del campo sportivo avrà la durata massima di 5 anni e sarà approvata dalla Giunta comunale.
3. L'Amministrazione comunale assicura alla Concessionaria un corrispettivo annuo, determinato annualmente dalla Giunta Comunale, per il servizio di custodia e di gestione dell'impianto sportivo comunale calcolato in base al costo reale per il mantenimento che altresì l'amministrazione dovrebbe sobbarcarsi. Detta somma potrà essere rivalutata annualmente.

ART. 10 TARIFFE

1. Le tariffe per i campi di calcio comunali sono fissate annualmente con delibera di Giunta Comunale, nonché le modalità per eventuali esenzioni e contributi. Nel caso di gestione diretta le tariffe vengono incassate dal Comune; in caso di gestione tramite concessione, dal Concessionario.
2. Sarà consentito l'uso gratuito per le attività e manifestazioni promosse dalle scuole di ogni ordine e grado del comprensivo scolastico.

ART. 11 DOVERI DELLA CONCESSIONARIA

1. La Concessionaria dovrà gestire l'impianto secondo le seguenti modalità:
- a) piena responsabilità relativa alla custodia, gestione e coordinamento, con organizzazione dei propri mezzi e con personale proprio;
 - b) i funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale devono avere sempre libero accesso per svolgere mansioni di controllo e di sorveglianza;
 - c) la Concessionaria per lo svolgimento dell'attività sportiva ed extrasportiva si avvarrà di personale proprio, assumendosene ogni responsabilità. Nel caso di manifestazioni extra sportive, al di fuori dei campionati principali, spetterà all'amministrazione comunale dare il nulla osta definitivo allo svolgimento della manifestazione.

ART. 12 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO

1. La classificazione di tali interventi viene effettuata ai sensi della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e di lavori pubblici.

ART. 13

MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA

1. Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a terzi, la manutenzione ordinaria sarà a carico della Concessionaria. In tal caso, termini e modalità d'esecuzione delle manutenzioni ordinarie saranno regolate in convezione. E' di particolare rilevanza la costante manutenzione delle aree verdi interne e circostanti il campo sportivo. Essa sarà a carico esclusivo della concessionaria escluso ogni onere manutentivo da parte del comune.
2. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori stessi. Nel caso in cui la Concessionaria sia un'Associazione sportiva, l'Amministrazione in ogni caso garantirà ad essa la fruizione prioritaria dell'impianto sportivo per le gare ufficiali come predisposte dalla federazione sportiva di appartenenza.
3. La Concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla corretta gestione e fruizione dell'impianto sportivo.

ART. 14

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI MIGLIORIA

1. Anche nel caso in cui la gestione dell'impianto sia in concessione a terzi, la manutenzione straordinaria del campo sportivo e di tutte le strutture annesse e di pertinenza sarà comunque a carico dell'Ente proprietario.

All'Amministrazione comunale competono inoltre le seguenti voci di spesa:

- fornitura elettrica, gas e acqua;
- sostituzione lampade esaurite dell'impianto illuminazione campo (fari);
- manutenzione e conduzione impianto di riscaldamento, idrico-sanitario ed elettrico.

ART. 15

RISARCIMENTO DANNI

1. Tutti gli utilizzatori dell'impianto devono porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e saranno ritenuti responsabili e pertanto obbligati in solido al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. è a carico di chi, per lo specifico evento, ha in uso l'impianto.

ART. 16

POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Amministrazione comunale, in quanto proprietaria dell'impianto, è tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza

delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

ART. 17

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

1. La concessione decade e/o viene revocata dall'Ente proprietario quando si verificano le condizioni seguenti:
 - a) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - c) inottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
 - d) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.
2. Nessun indennizzo di sorta, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà alla Concessionaria in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.
3. In caso di rinuncia di spazi fisici e/o temporali precedentemente assegnati, la associazione o l'ente rinunciatario dovrà dare comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza ed alla Concessionaria.

ART. 18

VIGILANZA E CUSTODIA DELL'CAMPO SPORTIVO

1. Ove il campo sportivo sia affidato in concessione, sarà la Concessionaria a provvedere alla vigilanza ed alla custodia del campo sportivo. A fronte di eventuali danni riscontrati o fatti meritevoli di menzione, la Concessionaria è tenuta a presentare relazione scritta all'Ente proprietario nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre cinque giorni.

ART. 19

RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA DEI VALORI E DEGLI EFFETTI D'USO

1. L'Amministrazione Comunale o la Concessionaria non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali dell'impianto sportivo.

ART. 20

PUBBLICITA'

1. Il Comune affida alla Concessionaria la gestione diretta della pubblicità sonora e cartellonistica. Tutte le entrate derivanti dalla pubblicità verranno introitate direttamente dalla Concessionaria che si impegna, qualora dovute, al pagamento delle relative imposte.
2. Nella fattispecie della gestione diretta il Comune gestisce la pubblicità sonora e la cartellonistica.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare tutt'ora vigente per la gestione del campo sportivo comunale.
2. Questo regolamento entra in vigore a far tempo della data di esecutività della deliberazione che lo approva.